

Accordo per l'assegnazione del compenso per incremento di efficienza aziendale al personale in servizio con contratto di specializzazione

Il giorno 23 novembre 2007

l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nella persona del Segretario Generale Dott. Luigi Fiorentino;

la Rappresentanza Sindacale della SIAG-FIBA-CISL nella persona della Dott.ssa Francastella Branca;

la Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona del Dott. Carlo Piazza;

- VISTO il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;
- VISTO il primo comma dell'art. 22 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale in ragione di quello spettante ai dipendenti della Banca d'Italia e delle variazioni stabilite dal contratto di lavoro dei predetti dipendenti;
- VISTO l'accordo per la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa sottoscritto tra l'Autorità e le OO.SS. in data 4 giugno 2003;
- VISTO il comma 3 dell'articolo 37 del T.U. relativamente al trattamento economico spettante ai titolari di contratti di specializzazione;
- VISTE le determinazioni assunte dal Collegio in data 15 novembre 2007 di procedere all'adeguamento del trattamento economico annuo lordo dei contrattisti di specializzazione e di avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali per l'assegnazione del compenso per incremento di efficienza aziendale anche al personale in servizio con contratto di specializzazione, nei termini proposti dalla Direzione amministrazione con nota del 13 novembre 2007;



- RITENUTO che per la determinazione del compenso per incremento di efficienza aziendale dei contrattisti di specializzazione debbano essere applicati i medesimi criteri stabiliti per il restante personale dipendente con l'accordo sottoscritto tra l'Autorità e le OO.SS. in data 4 giugno 2003;
- CONSIDERATO che la base di calcolo del compenso per il personale di ruolo e con contratto a tempo determinato è costituita da una quota parte delle "retribuzione di livello" annua lorda indicata nelle tabelle stipendiali, rappresentata dalla voce retributiva Banca d'Italia "stipendio annuo lordo";
- CONSIDERATO che per il funzionario livello 0, il rapporto tra gli importi della voce retributiva Banca d'Italia "stipendio annuo lordo" e della "retribuzione di livello" riportati nelle tabelle stipendiali vigenti determina un misura parametrica dell'84%;
- RITENUTO che la base di calcolo del compenso per incremento di efficienza aziendale dei contrattisti di specializzazione debba essere definita applicando alla retribuzione annua lorda stabilita per questi ultimi, la stessa misura parametrica dell'84% attualmente in essere per i funzionari livello 0;
- VISTO l'accordo sottoscritto tra l'Autorità e le OO.SS in data 19 novembre 2007 riferito all'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2007 fissato nella misura del 5,10% della voce stipendio annuo lordo prevista in Banca d'Italia e inclusa nel trattamento economico complessivo dei dipendenti secondo le tabelle retributive riferite all'1.1.2007;

stipulano il presente accordo


1. Al personale in servizio con contratto di specializzazione si applicano le disposizioni di cui all'accordo sottoscritto tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali in data 4 giugno 2003 avente ad oggetto la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa e la liquidazione del relativo compenso.
2. La base di calcolo, sulla quale applicare il parametro di incremento di efficienza aziendale rilevato di anno in anno e definito con apposito accordo sindacale, è stabilita nella misura dell'84% (ottantaquattroper cento) della retribuzione fissata dall'Autorità ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del Testo Unico.

3. Le disposizioni di cui al presente protocollo d'intesa entrano in vigore a partire dal compenso per incremento di efficienza aziendale riferito all'anno 2007.

La liquidazione dei compensi riferiti all'anno 2007 verrà effettuata nel mese di dicembre 2007.

Le spettanze saranno assoggettate ad imposizione contributiva e fiscale ordinaria.

Per l'Autorità



Per le OO.SS.

Francesco De Franco

